



Regolamento interno per le elezioni del Consiglio Direttivo

Predisposto dal Comitato d'indirizzo a seguito dei lavori della c.d. "Costituente APAN" e approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature e di elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Praticanti ed Aspiranti Notai (APAN), in attuazione degli artt. 10 e 13 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di tredici, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, provvede autonomamente alla nomina tra i propri membri del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Generale e del Tesoriere, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

In caso di dimissioni, revoca o cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione di altro socio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. La cooptazione è soggetta a ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione successiva, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dimissionario resta in carica in regime di *prorogatio* sino alla regolare elezione e al formale insediamento del Consiglio Direttivo subentrante.

Art. 2 – Fasi del procedimento elettorale

Il procedimento elettorale si articola in due fasi distinte e successive:

a) Fase di raccolta delle preferenze: i soci manifestano il proprio sostegno alle candidature mediante sottoscrizione, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento. La raccolta delle preferenze è finalizzata esclusivamente all'ammissione delle candidature alla successiva fase di voto assembleare;

b) Fase di voto assembleare: l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento. Possono essere votati esclusivamente i candidati le cui candidature siano state validamente ammesse all'esito della fase di raccolta delle preferenze.

Art. 3 – Tipologie di candidatura

Sono ammesse due tipologie di candidatura:

a) Candidatura di lista: lista di candidati al Consiglio Direttivo, composta da un minimo di tre a un massimo di tredici nominativi, ciascuno dei quali deve possedere i requisiti di cui al comma successivo. La lista deve essere accompagnata da una denominazione identificativa e da un documento programmatico ai sensi dell'art. 6;

b) Candidatura individuale: candidatura di un singolo socio al Consiglio Direttivo, anch'essa accompagnata da un documento programmatico ai sensi dell'art. 6.



Possono candidarsi ed essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'assemblea elettiva.

Art. 4 – Soglie di ammissione e raccolta delle preferenze

Per l'ammissione alla fase di voto assembleare, ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero minimo di preferenze validamente espresse:

- a) candidatura di lista: almeno **100 preferenze** di soci aventi diritto;
- b) candidatura individuale: almeno **50 preferenze** di soci aventi diritto.

Ciascun socio può esprimere la propria preferenza a sostegno di una sola candidatura, sia essa di lista o individuale. La preferenza espressa a favore di una lista è alternativa e incompatibile con la preferenza espressa a favore di un candidato individuale, e viceversa. In caso di più sottoscrizioni da parte del medesimo socio, è valida esclusivamente la preferenza cronologicamente anteriore; le successive sono nulle.

Hanno diritto di esprimere la propria preferenza esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'assemblea elettiva.

Art. 5 – Modalità di espressione delle preferenze

Le preferenze a sostegno delle candidature possono essere espresse con le seguenti modalità, tra loro equivalenti:

- a) **Modalità elettronica:** mediante la piattaforma di voto online *Balotilo* (www.balotilo.org) o altra piattaforma equivalente individuata dal Consiglio Direttivo. Sono valide esclusivamente le preferenze espresse tramite l'indirizzo di posta elettronica registrato nel Libro Soci;
- b) **Modalità cartacea:** mediante lettera autografa del socio sostenitore, contenente la chiara indicazione della candidatura sostenuta, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La lettera autografa può essere consegnata in originale ovvero trasmessa in copia scansionata al Consiglio Direttivo in carica.

La verifica della validità delle preferenze e della legittimazione dei sottoscrittori è effettuata dal Consiglio Direttivo in carica sulla base del Libro Soci. Il Consiglio Direttivo comunica tempestivamente ai candidati l'esito della verifica.

Art. 6 – Documento programmatico e termini di presentazione

Ogni candidatura, sia di lista che individuale, deve essere obbligatoriamente corredata da un documento programmatico, anche sintetico, che illustri le linee di azione e gli obiettivi che il candidato o la lista intendono perseguire durante il mandato.

Le candidature, complete del documento programmatico e delle preferenze raccolte, devono essere depositate presso il Consiglio Direttivo in carica entro e non oltre il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo in carica, verificata la sussistenza dei requisiti, pubblica l'elenco delle candidature ammesse e i relativi documenti programmatici, mettendoli a disposizione di tutti i soci con ogni mezzo idoneo (posta elettronica, sito web dell'Associazione), almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea in seconda convocazione.



Art. 7 – Voto assembleare

Il voto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è espresso in Assemblea ordinaria ed è **palese**.

Il voto può essere espresso con le seguenti modalità, tra loro equivalenti:

- a) in presenza, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
- b) in videoconferenza, ai sensi dell'art. 10, 8° co., dello Statuto;
- c) mediante la piattaforma di voto elettronico *Balotilo* (www.balotilo.org) o altra piattaforma equivalente, limitatamente al periodo di svolgimento dell'Assemblea. Il voto espresso per via elettronica è equiparato a tutti gli effetti al voto espresso in presenza.

Possono essere votati esclusivamente i candidati le cui candidature siano state validamente ammesse ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Ciascun socio avente diritto esprime il proprio voto a favore di una sola candidatura di lista ovvero di uno o più candidati individuali, fino al numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

Sono eletti al Consiglio Direttivo tutti i candidati – sia presentati in lista, sia individuali – che ottengano il voto favorevole della **maggioranza dei soci presenti** (50% + 1 dei presenti, di persona, per delega o in videoconferenza).

Il candidato individuale validamente ammesso che ottenga la maggioranza prescritta ha diritto di far parte del Consiglio Direttivo anche se non compreso in alcuna lista.

Art. 8 – Osservatori

Al fine di garantire la trasparenza e la regolarità del procedimento elettorale, il Consiglio Direttivo uscente o, in sua assenza, il Presidente nomina uno o più osservatori.

Gli osservatori possono essere soci dell'Associazione o soggetti esterni. Ciascuna lista o candidato individuale ammesso ha facoltà di designare un proprio rappresentante in qualità di osservatore.

Gli osservatori hanno il compito di:

- a) verificare la regolarità della lista degli aventi diritto al voto;
- b) vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di voto, in presenza e sulla piattaforma elettronica;
- c) validare lo scrutinio e la proclamazione dei risultati;
- d) segnalare eventuali irregolarità al Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 – Proclamazione e insediamento

Il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza prescritta dall'art. 7, in numero non superiore a tredici e non inferiore a tre.

Qualora il numero degli eletti risulti inferiore a tre, l'Assemblea procede a nuova votazione nella medesima seduta o in una seduta successiva appositamente convocata.

Qualora il numero degli eletti risulti superiore a tredici, si intendono eletti i tredici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.



Il Consiglio Direttivo neoeletto si insedia nella prima riunione successiva alla proclamazione e provvede alla nomina delle cariche interne ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e, in subordine, le norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo ed è immediatamente applicabile.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Roma, 30 aprile 2025